

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BLOISE, SPIGAROLI, ARNONE, BARDI, CASTELLACCIO e CELIDONIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 1969

Norme per il conferimento degli incarichi di presidenza nelle scuole medie e negli istituti medi di secondo grado

ONOREVOLI SENATORI. — Il primo tentativo di disciplinare il conferimento degli incarichi di presidenza con un meccanismo semplice e razionale fu operato con l'articolo 2 della legge 4 ottobre 1966, n. 849.

Detto articolo recita testualmente: « *A modifica ed a integrazione del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, l'incarico di presidenza negli istituti di istruzione secondaria di ogni ordine e grado è conferito con precedenza assoluta ai professori inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi a presidi per gli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado* ».

Senonchè, l'Amministrazione eluse completamente la volontà del legislatore rinviando, dapprima, di un anno l'applicazione della legge, la quale perciò rimase del tutto inoperante per l'anno scolastico 1966-67, ed emanando, quindi, la Circolare n. 305 del 16 agosto 1967 (prot. n. 13487/660/GUI) con la quale praticamente si limitavano i diritti degli aspiranti agli incarichi di presidenza al ristretto ambito di ogni singola scuola.

La direzione delle presidenze disponibili continuava ad essere affidata, in molti casi, a persone non sempre responsabili e con carattere di precarietà, e sulla base di criteri ispirati spesso al più deteriore clien-

telismo e con grave nocimento del prestigio e dell'efficacia della delicatissima funzione direttiva.

D'altra parte, la stesura dell'articolo 2 della citata legge n. 849 manifesta fondati dubbi di interpretazione, rileva notevoli lacune e si presta ad emanazioni di norme applicative le quali — come abbiamo precisato — offrono la possibilità all'Amministrazione di tradire sia lo spirito che la lettera del provvedimento legislativo.

Il disegno di legge che abbiamo l'onore di presentare si propone, perciò, lo scopo di mettere ordine in una delle più delicate fasi e funzioni della vita scolastica, di evitare contrasti frequenti che si ripetono ad ogni inizio di anno scolastico, con conseguenti ritardi nel buon andamento della scuola secondaria di ogni ordine e grado, contrasti e ritardi che mancano, ad esempio, nell'ordine elementare nel quale l'incarico delle direzioni didattiche viene affidato sulla base di una rigorosa regolamentazione.

Nutriamo fiducia, pertanto, di aver operato, con il disegno di legge che abbiamo l'onore di proporre, nell'esclusivo interesse di un migliore e più razionale funzionamento della scuola.

Ove il disegno di legge sia rapidamente esaminato ed approvato, la regolamentazione degli incarichi di presidenza potrebbe entrare in vigore — come vivamente ci auguriamo — fin dal prossimo anno scolastico.

L'articolo 1 del nostro disegno di legge determina il nuovo criterio da seguire per il conferimento degli incarichi di presidenza, criterio che si ispira a quello seguito ormai da oltre un ventennio per il conferimento degli incarichi e delle supplenze nell'insegnamento delle scuole secondarie di primo e di secondo grado con risultati ritenuti universalmente soddisfacenti.

L'articolo 2 dopo aver stabilito che l'inserimento nelle graduatorie avviene a domanda, stabilisce l'ordine nel quale gli aspiranti all'incarico saranno inclusi nelle stesse. Precedono i candidati inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi a preside, siano essi professori o presidi titolari di scuola media (questi ultimi limitatamente agli incarichi da conferirsi per gli istituti superiori) i quali formano un'unica graduatoria di aspiranti. Seguono i professori aventi i requisiti per partecipare ai concorsi alla presidenza.

Per i primi, il punteggio calcolabile, nella compilazione della graduatoria, è quello stesso conseguito nel rispettivo concorso a preside. Per i professori pluridonei si è ritenuto di calcolare un punteggio più favo-

revole maggiorato di una particolare valutazione per ogni ulteriore idoneità conseguita nei singoli concorsi a preside.

Si è voluto tener conto, in tal caso, sia dei maggiori meriti conseguiti nel superare i vari concorsi (rammentiamo che un idoneo praticamente è un vincitore di concorso), sia della maggiore esperienza acquisita nell'insegnamento.

Per la valutazione degli altri titoli (anni di servizio, pubblicazioni, concorsi per merito distinto, precedenti incarichi di presidenza, incarichi di vice presidenza, eccetera) si dà mandato all'Amministrazione di emanare, entro un mese dall'entrata in vigore della legge, un apposito regolamento con la normale formula di un decreto del Presidente della Repubblica.

L'articolo 3 stabilisce che, nell'ambito delle singole province, non si procederà alle nomine dei candidati della seconda graduatoria, se prima non sia esaurita la prima.

Il secondo comma dell'articolo precisa che l'incarico di presidenza, non può essere conferito ai candidati che abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori alla censura.

L'articolo 4, infine, abroga le disposizioni attualmente in vigore che siano in contrasto con la legge proposta.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Gli incarichi di presidenza nelle scuole medie, negli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, negli istituti tecnici e in quelli professionali sono annualmente conferiti dal provveditorato agli studi in base ad apposite graduatorie provinciali di merito distintamente formate per i vari tipi di presidenza da conferire.

Art. 2.

Nelle suddette graduatorie vengono iscritti a domanda le seguenti categorie di aspiranti residenti nella provincia o nelle province costituenti la regione:

a) professori, nonchè presidi titolari di scuola media, compresi nelle graduatorie di merito dei concorsi a posti di preside negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano;

b) professori di ruolo che abbiano i requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi a posti di preside nelle scuole o negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano.

Gli aspiranti di cui alla lettera *a)* figureranno inclusi nella graduatoria provinciale con il punteggio pari al voto conseguito nel concorso a posti di preside e — nel caso di più di una partecipazione — con il punteggio più favorevole cui sarà aggiunta un'adeguata valutazione per ciascuna delle idoneità conseguite nei concorsi a posti di preside negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano.

Il regolamento, da emanarsi entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, determina, per la fissazione del punteggio complessivo, gli altri titoli valutabili degli aspiranti di cui alla suddetta lettera *a)* maturati dopo la partecipazione al concorso o

all'ultimo concorso a posti di preside, nonchè la tabella di valutazione dei titoli stessi.

Il medesimo regolamento determina i titoli valutabili degli aspiranti di cui alla lettera *b*), nonchè la tabella di valutazione dei titoli stessi.

Art. 3.

Nell'ambito di ciascuna graduatoria provinciale di merito, non si dà luogo a nomine di aspiranti di cui alla lettera *b*) se prima non sarà stata esaurita la graduatoria degli aspiranti di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 2.

In ogni caso non si dà luogo a conferimento di incarico di presidenza ad aspiranti che abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura e non siano stati riabilitati.

Art. 4.

È abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge.